

# REGIONE CALABRIA



Testo approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione

## **Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale-finanziario**

**Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno  
2011**

*(Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)*

**Titolo I**  
**Disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario**

**Articolo 1**

***(Programma di interventi per il contrasto alla 'ndrangheta)***

1. La Giunta regionale per rafforzare il sistema di contrasto alla criminalità organizzata attraverso un Programma di finanziamento per le infrastrutture che costituiscono sede di uffici giudiziari e presidi delle forze dell'ordine e per la realizzazione di impianti di video sorveglianza è autorizzata a ricorrere all'indebitamento di cui al Titolo III della Legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio regionale, con rata annuale massima di 500.000,00 euro, sarà contratto per una durata massima di anni 20 in più soluzioni e a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta ritenute necessarie dall'Istituto finanziario ai fini del suo intervento.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad integrare l'Accordo di Programma Quadro "Sicurezza e Legalità" con gli interventi di cui al comma 1 selezionati nel rispetto dei principi di massima trasparenza e di ampia partecipazione. Il programma degli interventi di cui al comma 1, è approvato dalla Giunta regionale, previa concertazione con i Ministeri competenti della Giustizia, Difesa ed Interno, e sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
4. Le risorse di cui al comma 2 rappresentano la quota parte a carico della Regione.

**Articolo 2**

***(Interventi urgenti di contrasto alla povertà)***

1. Al fine di realizzare interventi urgenti di contrasto alla povertà e sostegno per le famiglie numerose in stato di bisogno economico, la Giunta Regionale è autorizzata ad avviare un programma di aiuti e di interventi.
2. Le modalità di attuazione degli aiuti e degli interventi, saranno definiti da apposito Regolamento adottato dalla Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
3. Nella predisposizione della proposta di Regolamento, che sarà ispirata a criteri di massima trasparenza, nonché ai principi di cui alla Legge regionale n. 1 del 2004 (Politiche regionali per la famiglia) e tenuto conto dei quozienti familiari, il Presidente della Giunta Regionale, sarà affiancato da un Comitato di esperti che consentirà la valutazione delle migliori esperienze in materia, realizzate a livello nazionale ed internazionale.
4. Il Comitato, per i cui componenti non è previsto alcun compenso, esaurirà il suo compito all'emanazione del Regolamento.

5. Il Comitato, sarà composto dal Presidente della Giunta Regionale, dall'Assessore al Bilancio e alla Programmazione, dall'Assessore alle Politiche Sociali, dal Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal Presidente dell'ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.), dal Presidente del Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane) – o loro delegati, dal Direttore Nazionale della Caritas e del Presidente della Fondazione per il Sud.

6. Per gli oneri connessi alla esecuzione delle norme di cui al presente articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa nel limite massimo di euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011.

### **Articolo 2 Bis**

#### ***(Programma di aiuti alle famiglie colpite dall'alluvione di Gioia Tauro)***

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle famiglie residenti nel Comune di Gioia Tauro un contributo per il parziale ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di novembre 2010. Hanno titolo ad ottenere il contributo solo le famiglie che hanno prodotto regolare domanda allo stesso comune per l'accesso ai contributi per i danni subiti ad abitazioni o aziende e prodotto perizie giurate a firma di tecnico abilitato. Il Comune provvederà a redigere apposita graduatoria delle famiglie beneficiarie del contributo.

2. Lo stanziamento complessivo per gli interventi di cui al comma precedente è fissato in euro 500.000,00, allocato all'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010417).

### **Articolo 3**

#### ***(Disposizioni per la cessione dei crediti delle imprese)***

1. Allo scopo di sostenere le imprese interessate da ritardi di pagamento da parte della Regione o di Aziende sanitarie per forniture di beni e servizi o per la realizzazione di opere pubbliche, la Regione Calabria, senza oneri a proprio carico, può certificare – su istanza motivata - alle imprese il credito certo ed esigibile per rientrare nei parametri dell'Accordo "Basilea 2", autorizzando atti di cessione pro-soluto dei crediti vantati dalle imprese, nel rispetto dei limiti fissati dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185) e dal patto di stabilità interno, fermo restando il disposto di cui all'articolo 46 della l.r. 8/2002 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

2. Per credito liquido ed esigibile s'intende quello riveniente da procedure amministrative e contabili effettuate nel pieno rispetto delle norme di contabilità pubblica nazionale e regionale.

3. Il presente articolo si applica anche ai crediti del settore sanitario, in coerenza e nel rispetto del vigente Piano di rientro dai disavanzi.

## **Articolo 4**

### ***(Fondo di garanzia per le imprese e gli operatori economici)***

1. Per contribuire al sostegno dell'economia, la Regione Calabria, congiuntamente con i diversi livelli istituzionali e le parti sociali, promuove un'azione volta a garantire l'operato delle imprese e degli operatori economici.
2. Per garantire affidamenti bancari alle piccole e medie imprese aventi la sede sociale e le eventuali sedi operative nel territorio della Regione Calabria e che si trovino in difficoltà finanziaria derivante dal mancato incasso di crediti dovuti dalla Regione per forniture di beni e servizi o opere pubbliche e certificati ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, è costituito un fondo di garanzia presso la società per azioni Fincalabra. Il Fondo di Garanzia ha carattere integrativo rispetto a quelli già esistenti, ed è istituito in linea con i principi dell'Accordo Basilea 2 sul capitale di vigilanza delle banche e sulla situazione debitoria delle imprese.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta Regionale approva un Regolamento per disciplinare la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia, sentito il parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
4. Per la costituzione del Fondo di garanzia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa nel limite massimo di € 200.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB. 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011.
5. Il presente articolo non si applica ai crediti del settore sanitario, nel rispetto del vigente Piano di rientro dai disavanzi.

## **Articolo 5**

### ***(Interventi per assicurare la realizzazione della Cittadella Regionale)***

1. Al fine di garantire la necessaria ulteriore copertura del fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere di completamento relative alla costruzione della Cittadella Regionale, la Giunta regionale, previa verifica della ulteriore disponibilità di risorse a valere sui fondi per le Aree sottoutilizzate da destinare a tale scopo, è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della Legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio regionale è contratto per un importo massimo di Euro 34.200.000,00, per una durata massima di 20 anni, in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall'Istituto finanziario ai fini del suo intervento.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per gli interessi e rate di ammortamento si provvede mediante iscrizione delle somme necessarie nei rispettivi bilanci di previsione, in specifici capitoli di spesa.
4. Il mutuo o prestito obbligazionario può essere contratto solo dopo che la Giunta Regionale fornisce dettagliata informativa alla Commissione Consiliare Permanente che rende parere non vincolante da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole

## **Articolo 6**

### ***(Interventi per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale)***

1. Al fine di favorire l'accesso degli enti locali alla concessione di mutui per la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale è autorizzato nell'esercizio finanziario 2011 l'ulteriore limite di impegno di euro 1.500.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
2. Gli enti Locali Comunali associati o consorziati tra di loro e Provinciali individuati come soggetti attuatori per la realizzazione delle opere di cui al precedente capoverso dovranno garantire un cofinanziamento dell'opera pari al 30% dell'intero importo.
3. Il Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Giunta regionale individua gli interventi da effettuare attraverso una manifestazione di interesse per la presentazione di idee progettuali, con l'obiettivo di ammettere a finanziamento almeno un'opera di rilevante interesse per ciascuna Provincia, previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

## **Articolo 7**

### **(Norme per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale, degli enti, delle aziende e delle società regionali)**

1. Per accelerare il processo di riorganizzazione degli uffici regionali, senza aumentare la relativa spesa di personale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai dipendenti, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato con la Regione Calabria ed in servizio continuativo presso la stessa da almeno cinque anni alla data, rispettivamente, del 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012, che presentano apposita istanza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta di risoluzione da parte dell'Ente, una indennità supplementare, pari a sette mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari al raggiungimento dei 65 anni e, comunque, per un massimo di cinque anni.
2. L'istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere presentata,
  - 1) per l'anno 2011, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge,
  - 2) per gli anni 2012 e 2013, non prima del 1° ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, secondo le modalità contenute in apposito avviso pubblicato sul sito web della Regione Calabria dalle competenti strutture che amministrano le risorse umane degli enti di appartenenza.
3. Per le istanze presentate entro i termini di cui al comma 2 ed accettate dall'Amministrazione regionale, la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al 1° aprile di ciascun anno. Le istanze di risoluzione del rapporto di lavoro, una volta presentate all'Amministrazione, sono irrevocabili.
4. L'accettazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è subordinata alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa

nazionale.

5. L'indennità supplementare, quantificata nella misura prevista dal comma 1, è corrisposta in tre quote, di pari importo, da erogarsi, in due rate semestrali, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

6. Ai dipendenti che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non hanno ancora maturato, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, il diritto a pensione, è erogata, in aggiunta al beneficio previsto dal comma 1, una indennità ulteriore, pari a 3 mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari alla maturazione del diritto a pensione e, comunque, per un massimo di cinque anni.

7. Ai dipendenti che beneficiano delle indennità supplementari previste dal presente articolo non è riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

8. La retribuzione lorda, quantificata secondo le modalità previste dal comma 1, è calcolata escludendo la 13<sup>a</sup> mensilità ed eventuali indennità di struttura percepite ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale). Per i dirigenti ed i titolari di posizioni organizzative, sono esclusi dal calcolo anche gli importi eventualmente spettanti a titolo di retribuzione di risultato.

9. A coloro che beneficiano della presente legge è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti per il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti, aziende e società regionali, per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. La stipulazione di contratti in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che lo ha sottoscritto.

10. I posti in dotazione organica che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione della presente legge non potranno essere ricoperti, prima che la spesa, relativa alle indennità previste dai commi 1 e 5 per i singoli dipendenti, sia compensata con quella che l'Amministrazione avrebbe dovuto sostenere se il dipendente fosse rimasto in servizio e, comunque, subordinatamente alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale.

11. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi, a parità di condizioni e modalità, ai dipendenti degli Enti, aziende e società regionali, sempre nel rispetto della normativa nazionale nel tempo in vigore.

11bis. I benefici previsti dalla presente legge sono estesi al personale trasferito alle province in seguito alla legge regionale n.34/2002 e individuato sulla base del protocollo d'intesa Regione – Province del 27 marzo 2006. Dall'indennità di cui al comma 1 del presente articolo viene, tuttavia, detratta a carico di tale personale la quota già corrisposta quale premio per l'avvenuto passaggio ad altro ente. Contestualmente e proporzionalmente, viene ridotta la somma attualmente trasferita dalla Regione alle Province per il pagamento delle mensilità.

12. I benefici della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, come disciplinata dalla presente legge, sono estesi anche a coloro che, nei sei mesi antecedenti la pubblicazione della presente legge, hanno prodotto domanda di collocamento a riposo anticipato e che, comunque, siano in servizio alla data di presentazione dell'istanza di risoluzione anticipata.

13. La presente legge non si applica a coloro che, in coerenza con la normativa, tempo per tempo vigente, in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, abbiano un'età

anagrafica pari o superiore a 65 anni, oppure un'anzianità contributiva complessiva, anche figurativa, pari o superiore a 40 anni alla data della risoluzione anticipata richiesta.

14. La presente norma non si estende al personale del servizio sanitario regionale.

15. Le somme necessarie alla copertura finanziaria della spesa del presente articolo sono da imputare sui corrispondenti capitoli, relativi alle spese per le retribuzioni del personale, dei bilanci degli enti interessati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 8**

#### ***(Programma di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare)***

1. Agli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) e dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica), e nel rispetto del Piano delle Valorizzazioni ed Alienazioni di cui al comma successivo, e' prevista una entrata di euro 4.199.000,00 a titolo di proventi delle alienazioni dei beni immobili di proprietà regionale, allocata all'UPB 4.1.01 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2011.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere non vincolante della commissione consiliare competente da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole

### **Articolo 9**

#### ***(Disposizioni per il recupero delle somme trasferite agli enti utilizzatori di LSU LPU)***

1. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2011 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle Leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 (Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria) e 30 ottobre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), le risorse attribuite in applicazione della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 (Interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili) e non utilizzate dagli enti medesimi.

### **Articolo 10**

#### ***Disposizioni in materia di anagrafe zootecnica***

1. La Regione Calabria autorizza la Sial Servizi Spa, società a capitale interamente pubblico partecipata dalla Regione Calabria, per la gestione del Servizio di anagrafe zootecnica in conformità alla legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) all'acquisto delle azioni da parte del socio Italia Lavoro Spa.

2. Per garantire la copertura delle somme occorrenti al riconoscimento nei confronti di Italia Lavoro Spa del valore di mercato delle azioni dismesse, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa stimata di euro 65.000,00, con allocazione all'UPB 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Al fine di concorrere al ripianamento della perdita di esercizio connessa alla sospensione delle attività della Sial Servizi SPA, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di € 345.000,00 connessa ai costi di gestione sostenuti dalla stessa, con allocazione all'U.P.B. 2.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

### **Articolo 10 Bis**

#### **(Regolazione unitaria del servizio idrico integrato)**

1. In attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2010), le funzioni di autorità d'ambito di cui all'art. 148 del d. lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), previste dagli artt 41, 42 e 43 della Legge Regionale 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato), a decorrere dal 1° luglio 2011, sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Regione Calabria, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta Regionale sulla base della situazione economica/finanziaria delle attuali Autorità d'Ambito.
2. A decorrere dal 1 luglio 2011 è pertanto istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
3. Fino al 30 giugno 2011 sono sospese le procedure ancorché avviate per l'affidamento del servizio e le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito giusto quanto sancito dal comma 5 dell'art. 43 della L.R. n. 15/2008 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento. All'uopo le amministrazioni provinciali con il supporto di un commissario liquidatore individuato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale procederanno, in raccordo con il Dipartimento per le "infrastrutture ed i lavori pubblici" e con il Dipartimento "Bilancio e patrimoni"<sup>1</sup> all'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Ente o Autorità d'Ambito.
4. La Giunta regionale, sulla base del piano di ricognizione di cui al comma precedente, fornisce senza ritardo al Dipartimento per le infrastrutture ed i lavori pubblici appropriate linee d'indirizzo per l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), anche individuando specifici ambiti di gestione e disciplinando le forme ed i modi di consultazione dei Comuni ricadenti nei medesimi ambiti ottimali.
5. Entro il 28 febbraio 2011, la G.R. su proposta del Dipartimento per le infrastrutture ed i lavori pubblici, approva un Piano Operativo per incidere sulle criticità strutturali e di sistema che oggi si registrano nei processi organizzativi del servizio idrico, comprendente specificatamente la gestione tecnico-amministrativa delle utenze idriche finali nonché misure finanziarie a sostegno dell'esposizione debitoria dei Comuni per l'espletamento

---

<sup>1</sup> Subemendamento aula

pregresso del servizio di approvvigionamento. All'uopo ci si potrà avvalere del supporto tecnico di So.Ri.Cal. s.p.a.

**Articolo 10 Ter**  
**(Disposizioni in materia di personale A.Fo.R)**

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della legge regionale n° 9/2007 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), disciplinante il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell'AFOR, nelle more dell'attuazione complessiva della norma, la Giunta regionale è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica, disponendo, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti AFOR, già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianità di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

**Articolo 10 Quater**  
**(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali)**

1. Per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 10, commi 4, 4 bis e 4 ter, della L.R. 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale), nonché i conseguenziali effetti giuridici".

**Articolo 10 Quinquies,**  
**(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)**

1. Il termine finale per l'attuazione del Piano di stabilizzazione previsto dall'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 (Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria), come modificato da ultimo dalla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), è fissato al 31 dicembre 2011.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'art.1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81(Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e con risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale , allocate all'UPB 4.3.02.02 (Capitolo e 43020209) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2011.

3. La Giunta Regionale è autorizzato a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2011 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 (Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria) e 19 novembre 2003, n. 20 (Norme volte alla stabilizzazione

occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità), le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli Enti medesimi.

4. La lettera a), del comma 1, dell'art.3 della L.R. 20/2003 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità) viene sostituita dalla seguente: *“le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), anche in associazione tra di loro, gli Enti pubblici economici, le Società a totale o prevalente partecipazione pubblica, quali le Società a capitale misto pubblico/privato, Società partecipate totalmente da Enti pubblici territoriali, ATO, Fondazioni costituite da Enti pubblici territoriali, società in House di Enti pubblici territoriali. Inoltre le Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e loro Consorzi, gli altri soggetti individuati, ai sensi dell'art.3, comma 1, del DLgs. N. 468/1997(Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), con decreti del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.*

5. Il comma 1 dell'art.10 della L.R. 20/2003 (Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità) viene sostituito dal seguente: *“Le disposizioni di cui alla presente legge cessano comunque di avere vigore il 31 dicembre 2013, data entro la quale dovranno essere attuati i piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini di cui all'art. 2.*

### **Articolo 10 Sexies**

#### **(Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa)**

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, la variazione del settore merceologico, l'ampliamento, il trasferimento di grandi strutture di vendita, così come definite dal successivo art.2, è sospeso fino all'entrata in vigore della nuova legislazione in materia di regolamentazione e programmazione delle attività commerciali e comunque per un periodo non superiore a 150 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul BUR.

2. Ai procedimenti non ancora conclusi alla data di adozione della presente legge non potrà essere dato ulteriore corso.

3. Tutti i comuni della regione, nel periodo di moratoria di cui all'art.1 procedono al censimento delle attività commerciali relative alle medie e grandi strutture di vendita, esistenti nel proprio territorio, di cui alla Legge Regionale n. 17/99 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa) e correlata deliberazione del Consiglio Regionale n.409 del 18 gennaio 2000 (art.3). Analogamente, gli stessi Comuni provvederanno a comunicare alla Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive, eventuali procedure in itinere per il rilascio di autorizzazione.

4. Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere ultimate entro 120 giorni e le risultanze dovranno essere notificate alla Regione Calabria - Assessorato alle Attività Produttive, attraverso apposito modello che verrà predisposto dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive

**Articolo 10 Septies**  
**(Trasferimento risorse economiche al Commissario Delegato per l’Emergenza nel Settore Rifiuti per lo svolgimento delle funzioni previste dall’OPCM 3731 del 16 gennaio 2009 e dall’OPCM 3886 del 9 luglio 2010)**

1. Le risorse spettanti alla Regione Calabria per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale, ai sensi dell’art 70 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, relativi all’annualità 2010, erogate dal ministero dell’Economia e delle Finanze e già iscritte nel bilancio di esercizio 2010, saranno trasferite, nella misura del 50% dalla Regione Calabria al Commissario Delegato per il Superamento della Situazione d’Emergenza nel Settore Rifiuti Urbani nel Territorio della Regione Calabria per lo svolgimento delle funzioni previste dall’OPCM 3731 del 16 gennaio 2009 e dall’OPCM 3886 del 9 luglio 2010.

**TITOLO II**  
**Disposizioni in materia di entrate e tributi regionali**

**Articolo 11**  
**(Collaborazione tra gli organi regionali in materia tributaria)**

1. I dipartimenti regionali e qualunque altro ente od organo regionale o sub-regionale comunque denominato sono tenuti a fornire le informazioni richieste dalla struttura tributaria regionale entro il termine indicato dalla legge regionale che disciplina il procedimento amministrativo.

2. Il responsabile del procedimento che viola, senza giusto motivo, l’obbligo di cui al comma 1, è soggetto a responsabilità disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità.

3. La struttura tributaria regionale fornisce le informazioni necessarie alla Avvocatura regionale per l’espletamento dell’attività di difesa innanzi ai giudici tributari, amministrativi e civili di primo e di secondo grado, nonché, innanzi alle giurisdizioni superiori, per l’eventuale giudizio di legittimità, fornendo, almeno trenta giorni prima della data di trattazione del merito, le motivazioni e le ragioni giuridiche sottese all’atto tributario o amministrativo impugnato e tutta la documentazione probatoria occorrente. L’Avvocatura si costituisce in giudizio depositando una memoria difensiva redatta sulla scorta delle informazioni ricevute dalla struttura tributaria relativamente alle questioni di merito della controversia e di eventuali altre questioni procedurali autonomamente ritenute rilevanti.

4. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovrintende la struttura tributaria regionale sono indicati i criteri di economicità sulla base dei quali effettuare o non effettuare l’attività di accertamento. In difetto di previsione i detti criteri sono predeterminati dal dirigente della struttura tributaria regionale. In ogni caso, sono escluse dall’accertamento, le violazioni di mero carattere formale o temporale purchè emerga la buona fede del contribuente e purchè il tributo sia effettivamente introitato entro l’anno di pagamento.

5. Il dirigente della competente struttura tributaria, con provvedimento motivato, può rinunciare alla costituzione in giudizio in ragione del rapporto eventualmente sfavorevole insistente tra l’entità della pretesa e i costi legali ed amministrativi che deriverebbero dalla prosecuzione della attività giudiziale ovvero in ragione della probabile soccombenza giudiziale. La struttura tributaria regionale in tali casi comunica agli organi giurisdizionali la cessata materia del contendere.

**Articolo 12**  
**(Disposizioni in materia di contenzioso tributario regionale)**

1. Nelle controversie in materia tributaria, l'Avvocatura regionale, può conferire incarichi professionali esterni, in deroga alle vigenti previsioni in materia.
2. Gli incarichi professionali di cui al comma 1, devono essere conferiti attraverso idonea convenzione con professionisti esterni, individuati d'intesa con il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e secondo le modalità da questi fissate.
3. Per gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa nel limite massimo di € 210.000,00 euro a valere sulle risorse allocate all' UPB. 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

**Articolo 13**  
**(Partecipazione dei comuni all'accertamento)**

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, è incentivata la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, previa intesa con i Comuni interessati, mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi regionali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate.
2. Per le attività di supporto all'esercizio delle facoltà di cui al primo comma i Comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai Comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali.
3. Con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale sono individuati i tributi e le modalità operative della partecipazione comunale all'accertamento.
4. Con decreto del dirigente della Ragioneria regionale, di concerto con il dirigente della struttura tributaria regionale, è effettuata l'attribuzione della quota di pertinenza comunale.

**Articolo 14**  
**(Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11)**

1. Alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 (Disciplina sulle tasse delle concessioni regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) All'articolo 1, dopo le parole "provvedimenti amministrativi" sono inserite le seguenti "espressi o taciti"
  - b) Al comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente alinea "In caso di provvedimento tacito conseguente a denuncia di inizio di attività o a segnalazione certificata d'inizio di attività o ad altri similari istituti, la tassa è corrisposta contestualmente alla dichiarazione del contribuente."
  - c) Al comma 1 dell'articolo sei, le parole "é soggetto all'applicazione di una soprattassa nella misura pari al doppio della tassa evasa" sono sostituite dalle parole "di una sanzione dal cento al duecento per cento della tassa evasa, con un minimo di euro 103,29";
  - d) Al comma 3 dell'articolo 6, le parole "si incorre: a) in una soprattassa del 10%

della tassa dovuta se questa é corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza; b) in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa é corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione” sono sostituite dalle parole “si incorre in una sanzione pari al trenta per cento della tassa evasa”.

e) Dopo il comma 3 dell'articolo sei, è aggiunto il seguente comma: “3 bis. Nessuna sanzione è applicata nel caso nel quale il contribuente abbia, per errore scusabile, integralmente provveduto alla corresponsione della tassa dovuta a favore di enti diversi rispetto alla Regione. In tale caso gli enti che abbiano introitato erroneamente la tassa di rilascio, di rinnovo, annuale o di visto e vidimazione sono tenuti al riversamento delle relative somme nei confronti della Regione.”

f).

g) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14 (Obbligo di informazioni):

*“1. Gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti e degli atti soggetti a tassazione sono tenuti alla trasmissione alla struttura tributaria regionale delle informazioni relative agli atti espressi o taciti rilasciati entro trenta giorni dal rilascio o dal perfezionamento degli stessi. Sono oggetto di comunicazione anche le cessazioni e le variazioni degli stessi predetti atti. La trasmissione può avvenire anche per via telematica. Ogni comunicazione indica importo ed estremi del versamento effettuato dal contribuente.*

*2. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.*

*3. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria della Regione sono stabilite modalità, termini e decorrenza dell'uso della procedura di trasmissione telematica prevista nel comma 1. Il provvedimento può stabilire deroghe alla trasmissione telematica ove ciò sia reso necessario da esigenze amministrative o giurisdizionali.”.*

### **Articolo 15**

#### **(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16).**

1. Alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 (**Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 12 dell'articolo 7, le parole “lo stesso si desume dal volume dei rifiuti “sono sostituite dalle parole “si procede ai sensi dell'articolo che segue.”.

b) Dopo l'articolo 7 è aggiunto l'articolo 7 bis, rubricato “Presunzione di conferimento” che ha il seguente contenuto:

*“1. Ove non sia possibile determinare il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, gli organi ispettivi provvedono a stimare discrezionalmente il tonnello conferito.*

*2. Ove la stima non sia possibile gli organi ispettivi provvedono a stimare il tonnello dal volume dei rifiuti conferiti, in base ad un rapporto di conversione di una tonnello per ogni metro cubo conferito.*

3. Ove la stima del volume non sia possibile gli organi provvedono a calcolare l'area territoriale sulla quale insiste la discarica e stimano il tonnellaggio in base alla estensione territoriale, in base ad un rapporto di conversione di una tonnellata per ogni metro quadro di estensione.

4. Nel caso non sia possibile individuare la natura dei rifiuti conferiti, essi si presumono essere rifiuti della specie soggetta alla massima tariffa di conferimento.

5. Ove non sia possibile determinare la data del conferimento o dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, lo stesso si presume avvenuto alla data dell'accertamento.

6. Avverso le dette stime il soggetto sanzionato è ammesso a fornire prova contraria, la cui risultanza è valutata motivatamente dalla struttura tributaria regionale.”.

c) Dopo l'articolo 7 bis, è aggiunto, ai sensi del comma che precede, l'articolo 7 ter, rubricato “Cause di non punibilità” che ha il seguente contenuto:

“1. Non è sanzionabile l'omesso o ritardato versamento del tributo correttamente dichiarato ove il soggetto passivo abbia denunciato lo stato di inadempimento dell'obbligo alla corresponsione della quota di conferimento dovuta dagli enti pubblici che direttamente o indirettamente conferiscono in discarica.

2.L'esclusione della responsabilità è limitata alla sanzione applicabile sulla quota di tributo omesso o ritardato corrispondente all'entità dell'inadempimento dell'ente pubblico conferitore ed è subordinata alla presentazione di una apposita denuncia dello stato di inadempimento. Le modalità ed i termini della presentazione della detta denuncia sono determinati con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria. In ogni caso è dovuto il tributo omesso.”.

### **Articolo 15 bis**

**(Modifiche alle legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002 così come modificata dalla legge regionale del 29 ottobre 2010 n. 26)**

1. All'articolo 2 bis della legge regionale n. 30 del 7 agosto 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460”.

## **TITOLO III**

### **Disposizioni in materia di sanità**

#### **Articolo 15 ter**

**(Accesso all'anticipazione statale per il ripiano dei debiti pregressi della Sanità)**

1. Al fine di garantire la possibilità di accesso all'anticipazione di liquidità a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 98, legge 191/2009 stanziata dallo Stato per la copertura del debito sanitario cumulativamente registrato a tutto il 31 dicembre 2005, una quota delle entrate in libera disponibilità della Regione pari ad € 30.000.000,00 –

accertate e riscosse al capitolo 12010006 relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione istituita con il successivo articolo della presente legge ed al capitolo 1101103 dell'entrata relativo alla Tassa automobilistica regionale, è finalizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, alla restituzione della predetta anticipazione.

2. A tale scopo è istituito nell'U.P.B. 6.1.01.01 della spesa del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 il corrispondente capitolo 61010183 con lo stanziamento di € 30.000.000,00 – quale rata annua comprensiva degli interessi e per la durata di 30 anni – il cui utilizzo è subordinato oltre che alla sottoscrizione del contratto di prestito, all'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto dalla regione, con il supporto dell'advisor contabile ed in attuazione di quanto stabilito dal piano di rientro.

3. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 8/2002.

### **Articolo 15 quater**

#### ***(Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)***

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro in materia sanitaria approvato con specifico accordo con lo Stato, è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2011 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0.258 per litro di benzina.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 30 luglio 1996, articolo 1, comma 1, lettera d).

4. Il versamento dell'imposta è effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento sul conto corrente della tesoreria della Regione o su apposito conto corrente postale. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria. La disponibilità di fondi derivanti ed affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata è utilizzata prioritariamente per le finalità di cui al comma 1, ponendone la competenza della spesa a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n.549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi.

6. In caso di ritardato pagamento, entro i trenta giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta al trenta per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi.

7. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge n.549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

9. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimate per l'anno 2011 in euro 10.082.600 sono rimosse a valere sull'UPB di entrata 1.2.01 (capitolo 12010006) ed allocate, nella parte spesa, all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010183). La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 8/2002.

#### ***Titolo IV Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti***

##### ***Articolo 16***

#### ***(Modifiche alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 recante "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie")***

1. Alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1, comma 2:

- alla lettera b) dopo la parola "Italia" sono aggiunte le parole "che non siano disponibili presso il Servizio Sanitario Regionale";
- alla lettera c) dopo le parole "congenite o acquisite" sono aggiunte le parole "qualora siano necessarie prestazioni non fruibili presso la Rete regionale delle malattie rare";
- alla lettera c) dopo le parole "organi e funzioni" sono aggiunte le parole "qualora necessitino di prestazioni non fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale";

b) All'articolo 2, comma 1, le parole "50.000,00 Euro annui" sono sostituite dalle parole "36.000,00 Euro annui";

#### ***Articolo 16 bis (Modifiche alla legge regionale 42/2008)***

1. Al fine di promuovere l'intervento pubblico nel settore della produzione di energia rinnovabile si riconosce priorità di indizione ai procedimenti unici afferenti domande il cui soggetto proponente sia un ente pubblico, ovvero Ente Locale e Consorzi di Sviluppo Industriale di cui alla L.R. 38/2001, nella qualità di soggetto responsabile dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili da autorizzare.

2. Alla concorrenza dei limiti di potenza autorizzati di cui alla L.R. 42/2008 non partecipano gli interventi il cui soggetto proponente è rappresentato da un Ente pubblico.

3. In ottemperanza dell'art. 17 della legge n°96 del 4 giugno 2010, comma 1 lettera d), gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'art. 1 comma 1 lettera e) del D.L. 29 dicembre 2003 n° 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a) dello stesso comma, vengono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 e successive modificazioni”.
4. Dopo il paragrafo 6.6 dell'allegato SUB1 della L.R. 42/2008 inserire il seguente paragrafo che sarà denominato 6.7 “
  - a. Nel caso il soggetto proponente sia un ente pubblico nella sua qualità di soggetto responsabile dell'impianto da autorizzare, la verifica preliminare di cui all'art. 6 dell'allegato SUB1 della L.R. 42/2008, non dovendosi procedere alla determinazione della disponibilità di potenza autorizzabile, potrà essere eseguita da un soggetto pubblico delegato dal Dipartimento Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche. La verifica preliminare afferente interventi proposti da un ente pubblico dovrà essere terminata dal soggetto delegato dal Dipartimento Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica. Nel caso che il soggetto delegato dovesse richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato SUB1 della L.R. 42/2008, il termine di definizione del procedimento dovrà concludersi entro un massimo di giorni 15 dall'avvenuta produzione delle integrazioni da parte del soggetto proponente. Ultime con esito positivo le verifiche di cui sopra da parte del delegato, il Settore Politiche Energetiche provvede contestualmente ad assegnare i valori di potenza attribuibili a ciascuna richiesta di autorizzazione unica, indicando entro e non oltre 15 giorni dall'esito positivo della verifica la Conferenza di Servizi.
  - b. Nel caso di progetti in cui il soggetto proponente sia un ente pubblico, il Dipartimento Ambiente dovrà attivare la procedura di verifica ambientale (Screening; VIA o procedure AIA) contestualmente alla verifica preliminare da parte del Dipartimento Attività produttive-Settore Politiche Energetiche o del suo delegato, concludendo il procedimento stesso nel termine massimo di 60 giorni a partire dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica da parte del soggetto proponente e comunque non oltre la seduta di apertura della Conferenza dei Servizi.
  - c. Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 10 MW il cui soggetto proponente sia un ente pubblico si applicherà la sola procedura di verifica ambientale di Screening.
  - d. Si riconosce priorità di indizione ai procedimenti unici afferenti progetti in cui il soggetto proponente sia un ente pubblico, per cui il Dipartimento Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche convoca entro e non oltre i 15 giorni dall'esito positivo della verifica preliminare la Conferenza dei servizi per l'acquisizione diretta di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
  - e. Ogni amministrazione convocata può esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa nel termine massimo di 60 giorni, a partire dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica da parte del soggetto proponente e comunque non oltre la seduta di apertura della Conferenza dei Servizi, scaduto tale termine il Responsabile Unico

del Procedimento o suo delegato comunque adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, sostituendo, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla Conferenza.

- f. Al fine di promuovere un intervento nel settore della produzione dell'energia rinnovabile gli Enti Pubblici proponenti l'impianto su cui grave la procedura di verifica ambientale dovranno presentare una dichiarazione attestante il valore dell'opera a firma del proponente intervento. L'importo da versare alla Regione Calabria, in analogia con l'art. 9 del Regolamento Regionale 14 maggio 2009, n° 5 pubblicato dal BURC in data 23 maggio 2009, a titolo di spese istruttorie è pari ad € 500,00 in caso di valore dell'opera inferiore o pari ad € 100.000,00 e ad € 500,00 + [(Valore dell'opera – 100.000,00)] x 0,0008.

### **Articolo 17**

#### **(Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3)**

1. Dopo l'art.9 della legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale) è inserito un articolo 9 bis, rubricato "Circuiti teatrali regionali" con le seguenti disposizioni:

*1. La Regione Calabria promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, quali elementi rilevanti per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale calabrese.*

*2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i Circuiti teatrali regionali dovranno presentare un progetto di attività che comprenda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative. Le giornate recitative dovranno essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia ed effettuate in sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni e con capienza non inferiore a centocinquanta posti.*

### **Articolo 18**

#### **(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)**

1. Alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al secondo comma dell'art. 4, dopo le parole "si provvede" e prima del periodo "mediante un programma annuale" è inserito il seguente periodo: "salvo quanto previsto nel successivo comma III".

2. Dopo il secondo comma dell'art.4 è aggiunto il seguente comma 3:

*"La Regione Calabria partecipa alla Fiera del Libro di Torino e alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna Childrens Book Fair. Gli oneri delle partecipazioni gravano sulle risorse annualmente stanziati nell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale".*

**Articolo 19**  
**(Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39)**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39 (Disposizioni di carattere generale) è aggiunto il seguente:

*“3. La Giunta Regionale, nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 36, comma 1, lett. b dello Statuto, nonché della potestà regolamentare di cui all’art. 43 comma 3 dello Statuto, su proposta del Dirigente dell’Avvocatura Regionale, può adottare un Regolamento che, nel rispetto della normativa in materia e senza aggravio a carico del bilancio regionale, preveda forme di incentivazione per il personale amministrativo dell’Avvocatura regionale che partecipa all’attività finalizzata al recupero delle somme liquidate per spese di giudizio in favore della Regione Calabria con provvedimenti giurisdizionali definitivi.*”

**Articolo 20**  
**(Modifiche alla Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)**

1. Il comma 1 dell'articolo 10, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), tra le parole "... Regione ..." e "... è istituita ..." è aggiunto il seguente periodo: "... e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta Regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ...”

**Articolo 21**  
**(Modifiche alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 52 e 12 agosto 2002, n. 34).**

1. L'articolo 7 della Legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 (Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza) è sostituito dal seguente:

*“La gestione delle Riserve Naturali è affidata dalla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 6, comma 10 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 e s.m.i, all'Associazione di protezione ambientale “Amici della Terra Italia” riconosciuta a livello nazionale e provvista della necessaria competenza e specializzazione.*

*Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di gestione predisporrà la proposta di Statuto regolamentare per la gestione delle medesime riserve naturali, che sarà approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi 60 giorni.*

*Lo Statuto dovrà prevedere, tra l'altro, la sede dell'Ente della gestione e dei diversi servizi delle riserve, il coinvolgimento sinergico e consultivo di tutti i Comuni interessati e tutto quanto non previsto dalla presente legge.*

*In caso di inadempienza, la Giunta regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio regionale per l'approvazione, una propria proposta di Statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente.*

*Le modifiche alle Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 2.*

*Lo Statuto è pubblicato sul BURC, ed acquista efficacia dalla data della*

*pubblicazione.*

*L'Ente di gestione delle Riserve Naturali predispone, sentite le amministrazioni comunali di Cassano allo Jonio, Corigliano Calabro, Tarsia, Santa Sofia d'Epiro, un Programma di gestione, promuovendo la conservazione e la valorizzazione delle riserve, attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità sulla base delle risorse finanziarie annualmente attribuite.*

*Il Programma è adottato dall'Ente di gestione ed è trasmesso al competente Settore in materia di aree protette del Dipartimento "Politiche dell'Ambiente", per la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse assegnate."*

2. Dopo l'articolo 7 della Legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 è inserito il seguente:

*"Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le vigenti disposizioni della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 e s.m.i."*

3. L'articolo 75 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i, è abrogato.

4. Il comma 4 dell'art.23 della legge regionale 14 luglio 2003, n.10 "Norme in materia di aree protette" è sostituito dal seguente: "il bilancio di previsione è approvato dalla Giunta Regionale. Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono approvate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco.

## **Articolo 22**

### **(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7)**

1. Al comma 6 dell'articolo 3, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge Finanziaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "anche attraverso l'acquisizione e la demolizione di immobili costruiti in violazione di legge" sono sostituite con le parole "intese come aree che presentano singolarità geologica, florofaunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio, nonché quali strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare un'unità rappresentativa";

b) è aggiunto il seguente capoverso "La Giunta regionale, con apposita delibera, provvederà a definire i criteri e le modalità con cui saranno finanziate le iniziative proposte dagli Enti pubblici per le finalità previste nel presente comma".

## **Articolo 22 Bis**

### **(Modifiche alla Legge Regionale n. 38/2001 "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale)**

1. All'art. 8 comma 1, le parole: "*Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da tre a cinque membri*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri.*";

2. E' abrogato il secondo capoverso dell'art. 8;

3. All'art. 8 è aggiunto il seguente comma 5 "*L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale*

*Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale".*

4. All'art. 16 comma 2 lettera a) sono inserite le seguenti parole: "*L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato*".

5. All'art. 18 comma 3 è aggiunta la seguente lettera d) "*accertata, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, una perdita d'esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo Consortile desunto dall'ultimo bilancio approvato, disporre lo scioglimento degli Organi Consortili e la nomina di un Commissario straordinario;*

6. All'art. 24 è inserito il seguente comma 5: "*I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:*

*1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'Art. 2 della presente Legge;*

*2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'Art. 16 della Legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.*

*Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'Art. 24 della presente legge.*

#### **Articolo 22 Ter**

**(Modifiche alla L.R. n. 40/2009 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria)**

1. All'art. 31 comma 1 della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2009 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria", dopo le parole "*dell'articolo 5*" sono aggiunte le parole "*comma 5*".

#### **Articolo 22 Quater**

**(Modifiche alla L.R. n.8/89 "Disciplina dell'artigianato).**

1. Sono soppresse le commissioni provinciali artigianato e così le disposizioni che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento di cui agli artt.16,17,18,20,23,24,25 della l.r. n.8/1989 per ultimo modificata dalla l.r. n.11/2002.

2. L'art.30 della l.r. n.34/2002 è così modificato "*La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgano per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali*".

3. L'espletamento delle funzioni attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane è demandata alle Camere di Commercio, in attuazione della delega sulla tenuta degli albi ai sensi dell'art.30 della l.r. n.34/2002 come modificato dall'art.1.

4. Sono abrogate e seguenti disposizioni della L.R. n.8/1989, come per ultimo modificata dalla l.r. n.11/2002:

a) Art.5 co.1, la frase "*e istituiti dalla Commissione provinciale artigianato*" è eliminata

b) Art.6, i commi 3-4-5-6-9 sono soppressi

c) Artt.7,8,9,10 sono soppressi

5. Le Camere di Commercio disimpegnano le funzioni di cui all'art.2 attraverso una gestione unitaria determinata dalla integrazione tra Albo imprese artigiane e Registro delle imprese, per cui si rinvia all'applicazione dell'art.80 del d.lgs. n.59/2010.

6. L'iscrizione nel Registro delle imprese con la specifica denominazione di "impresa artigiana" equivale a tutti gli effetti all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e comporta il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, sia ai fini costitutivi, sia ai fini della concessione delle agevolazioni previste per tale categoria.

7. Ai fini dell'accertamento e controllo dei requisiti generali previsti per la qualifica di impresa artigiana e dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività segnalata, successivi all'iscrizione, le Camere di Commercio si avvalgono degli uffici provinciali regionali che possono eventualmente chiedere lo svolgimento di istruttoria del Comune di riferimento territoriale dell'impresa richiedente.

8. E' soppressa la Commissione regionale per l'artigianato e così la disposizione di cui all'art.22 della l.r. n.8/1989 per ultimo modificata dalla l.r. n.11/2002. Le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento Attività Produttive, al quale sono proponibili i ricorsi contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

9. E' eliminata la revisione generale degli albi delle imprese artigiane prevista dall'art.11 della l.r. n.8/1989 per ultimo modificata dalla l.r. n.11/2002.

10. Alla revisione dinamica delle imprese si procederà analogamente a quanto previsto per le imprese iscritte nel Registro delle imprese dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e attraverso la messa in rete delle informazioni tra pubbliche amministrazioni anche conseguente alla prevista unificazione dei processi per l'avvio di impresa in capo allo stesso sistema informativo registri delle imprese/rete dei SUAP.

11. La Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplinerà con apposito regolamento le modalità di attuazione della norma di cui alla presente norma, anche alla luce della innovazione legislativa introdotta dall'art. 49 del d.l. 31 maggio 2010 n.78( conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122).

12. Alla Giunta Regionale è demandata altresì la redazione del "Testo Unico in materia di artigianato" di cui al testo unico in materia di attività produttive ex L.R. n.4/2009 prevedendo il differimento del termine stabilito all'art.3 a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Con apposita convenzione ,approvata dalla Giunta regionale,saranno disciplinati i rapporti tra Regione Calabria e Camere di Commercio sulle funzioni delegate. All'accertamento delle violazioni provvedono le Camere di Commercio.

14. E' soppresso l'art.13 della LR. n.8/1989 per ultimo modificata dalla l.r. n.11/2002.

### **Articolo 22 *Quinquies*** **(Modifiche alla Legge Regionale 13 Luglio 2010, N° 17)**

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 2010, n° 17 è prorogato al 30 giugno 2011.

2. La Giunta Regionale, entro e non oltre 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n° 18.

### **Articolo 22 Sexies**

**(Modifica all'articolo 25, comma 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n° 15 per come integrato con leggi regionali 31 dicembre 2008, n° 44, 17 agosto 2009, n° 29, 31 dicembre 2009, n° 58 e 13 luglio 2010, n° 18)**

1. All'art. 25, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n° 15, per come modificato ed integrato con leggi regionali 31 dicembre 2008, n° 44, 17 agosto 2009, n° 29, 31 dicembre 2009, n° 58 e 13 luglio 2010, n° 18 l'espressione "entro il 31 **dicembre** 2010" è sostituita dalla seguente "entro il 30 giugno 2011".

### **Articolo 22 Septies**

**(Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 2001 n. 5)**

1. I commi n.1 e 2 dell'art.22 della Legge Regionale 19 febbraio 2001 n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

*"1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, deve essere in possesso di laurea, di elevata professionalità e di documentata competenza nelle problematiche del lavoro, del diritto del lavoro, delle politiche del lavoro e delle organizzazioni complesse pubbliche o private.*

*2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale."*

### **Articolo 22 Octies**

**(Modifiche alla Legge Regionale 11 agosto 2010 n. 22)**

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della LR 22/2010 viene così modificato: "dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge decadono tutti gli organi così come previsti dall'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, tranne il Collegio dei Revisori."

2. Il comma 6 dell'art.12 della LR 22/2010 viene così modificato "fino alla nomina degli organi previsti dagli articoli 9 bis, 9 ter, e 10 della legge regionale n. 20/2010, come modificati dalla l. 22/2010 e dalla presente legge, le relative funzioni sono svolte da un commissario nominato dal Presidente della Giunta Regionale".

3. Dopo il comma 6 dell'art.12 della LR 22/2010 è inserito il seguente: "L'art. 12 della LR 20/1999, comma 1, viene così sostituito: " i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, sono nominati dalla Giunta Regionale. Fino alla nomina del Collegio dei Revisori a mente della presente legge, le funzioni vengono svolte dal collegio attualmente in carica."

### **Articolo 23**

**(Disposizioni diverse)**

1. La legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 (Interventi della Regione Calabria nel settore della promozione degli scambi socio-culturali) è abrogata.

2. La legge regionale 7 agosto 1999, n. 22 (Istituzione dell'Albo regionale della Società di Mutuo Soccorso) è abrogata.
3. I commi 13 e 14 dell'articolo 12 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 sono soppressi.
4. Al comma 4 dell'articolo 17, della legge regionale n.9 del 17 maggio 1996 le parole "in carica della legislatura" sono sostituite da "di trenta mesi ed è rinnovabile annualmente fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte"
5. All'articolo 22, comma 1, della legge regionale 8/2010 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole "legge regionale 12 aprile 1990 n. 21" sono aggiunte le seguenti "con priorità per gli interventi previsti per le chiese di interesse storico – artistico e dall'art. 4, lettera c)".
6. All'art. 3 della Legge regionale 32/88 è aggiunto il comma 2 bis: "La quota parte del contributo regionale destinata alle voci di spesa per personale docente e non docente, nella misura in ogni caso non eccedente al 70% del totale, viene erogata ad inizio di ogni anno accademico, entro il mese di settembre e rendicontata a conclusione dello stesso anno," compatibilmente con quanto disposto dal piano dei pagamenti adottato con delibera della Giunta regionale n. 620 del 20 settembre 2010 per il rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità.

#### **Articolo 24**

##### **(Modifiche ed integrazione alla L.R. 26 febbraio 2010, n.7)**

1. All'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2010 sono apportate le seguenti modifiche:

- Il 3° comma è abrogato;
- Il 4° comma è abrogato;
- Il 5° comma è così modificato: "l'art. 34 della legge regionale 17 agosto 2005, n.13 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della Giunta regionale, per attuare gli indirizzi politici del programma di governo, può delegare ai sottosegretari anche funzioni di collegamento con il Consiglio regionale o altre autorità.

Agli stessi, istituiti dall'art. 35, ultimo comma dello Statuto, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. C) della legge regionale 19 gennaio 2010 n.3, si applica il trattamento indennitario recato dall'art. 1 ter della legge regionale 28 agosto 2000, n.14, così' come autenticamente interpretato dall'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 2000, n.18 e dall'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2004, n.2".

#### **Articolo 25**

##### **(Modifiche legge regionale 13 maggio 1996 n.8)**

1. All'articolo 6 comma 1 dopo le parole Segretariato Generale sono aggiunte le parole "Direzione Generale"
2. All'articolo 6 il punto a) è sostituito dal seguente: "Il Segretariato Generale assicura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza mediante indicazioni alla Direzione Generale, fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del

Consiglio Regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende alla gestione amministrativa dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.

**3.** Nel titolo dell'art.7 dopo le parole Segretario Generale vengono aggiunte le parole:"del Direttore Generale".

**4.** All'articolo 7 comma 1 dopo le parole:"Ufficio di Presidenza" si aggiunge il seguente periodo: "assiste il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali fornisce l'assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio Regionale, all'Ufficio di Presidenza ed all'Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale.

**5.** Nell'articolo 7 è aggiunto il comma 1 bis: Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:

- a) cura, su indicazione del Segretario Generale, l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
- b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
- c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
- d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
- f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990 n.241;
- g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- h) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
- i) Propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
- j) Esprime parere all'Ufficio di Presidenza per l'attivazione delle funzioni ai dirigenti.

**6.** Nell'articolo 7 è aggiunto il comma 1 ter: "Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica di Segretario Generale che di Direttore Generale.

7. All'articolo 15 comma 1 dopo le parole Segretariato Generale sono aggiunte le parole: "di Direttore Generale".
8. Nel titolo dell'articolo 17 dopo le parole Segretario Generale sono aggiunte le parole: "Direttore Generale".
9. Al comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole Segretario Generale sono aggiunte le seguenti parole: "ed al Direttore Generale".
10. Al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole Segretario Generale sono aggiunte le seguenti parole: "ed al Direttore Generale".
11. All'articolo 17 è aggiunto il terzo comma: "Qualora le due figure di Segretario Generale e di Direttore Generale sono ricoperte dalla stessa persona il trattamento economico è quello concordato per la figura del Segretario Generale.
12. l'articolo 9, comma 4 è così interamente sostituito "Il capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso della qualifica di dirigente ovvero di carriera direttiva purchè in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale. La scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, purchè in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale, in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine.

Il vice Capo di Gabinetto è scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale."

#### **Articolo 26**

***(Interpretazione autentica articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale n.22 del 11 agosto 2010)***

3. Nel comma 1, lettera b) le parole: "con oneri a carico dei rispettivi bilanci" sono da intendersi nel senso che il trattamento economico fondamentale comprensivo di oneri riflessi resta a carico dei rispettivi bilanci ed il trattamento economico relativo alla parte accessoria dell'indennità di struttura, comprensivo degli oneri riflessi, è sempre a carico del Consiglio regionale.

#### **Articolo 27**

**(Modifiche alla legge regionale 22/95 – Istituzione Progetto Donna)**

1. Al comma 6 dell'art. 3 sostituire le parole "30 giorni" con le parole "60 giorni".

#### **Articolo 28**

***(Finanziamento Ufficio Consigliere di parità)***

1. Il comma 27 dell'art. 3 delle legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è sostituito dal seguente: "Alla ripartizione tra i consiglieri e le consigliere provinciali e regionali di parità delle somme dello stanziamento di bilancio previsto dall'art. 12, comma 3, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, provvede, in quote eguali, il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale della Calabria".

## **Articolo 29**

### **(Modifica ed integrazione alla legge regionale 15 marzo 2002 n.13)**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n.13, sono inseriti i seguenti:

*“4 bis. Il Presidente di ciascun Gruppo consiliare attribuisce ai Consiglieri appartenenti al Gruppo medesimo quanto previsto al comma 4 del presente articolo per le finalità di cui alla presente legge.*

*4 ter. Per l'attività negoziale di cui al comma 1 del presente articolo è richiesto il supporto del Segretario Generale del Consiglio regionale”.*

Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15 marzo 2002, n.13, dopo le parole *” I Presidenti dei Gruppi consiliari”* sono inserite le seguenti *“ e i Consiglieri regionali per quanto di rispettiva competenza”.*

## ***Titolo V – Disposizioni in materia di personale della Regione***

### **Articolo 30**

#### ***(Cessazione del rapporto di lavoro)***

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio Regionale della Calabria che abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva utile a pensione di anni quaranta, si risolve con un preavviso di mesi sei.

2. Al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, il personale sarà mantenuto in servizio sino alla decorrenza del trattamento pensionistico stabilito dalla normativa vigente tempo per tempo.

### **Articolo 31**

#### **(Selezione per titoli ed esami destinata al personale del Consiglio regionale)**

1. Premesso che il Consiglio regionale della Calabria ha espletato le procedure concorsuali per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale senza pervenire alla totale copertura degli stessi, nonché per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento degli uffici del Consiglio regionale al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia, continuità nell'azione amministrativa e per un concreto risparmio economico tenuto conto della peculiarità organizzativa di cui all'art. 27 del D.Legs. 165/01 e s.m.i., ed anche al fine di rendere acquisibile l'esperienza e la professionalità acquisita dai Funzionari, il Consiglio regionale è autorizzato a provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante selezione per titoli ed esami destinata al personale della dotazione organica del Consiglio regionale in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il bando della selezione per titoli ed esami deve essere pubblicato dal Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

## **Articolo 32**

### **(Stabilizzazione personale addetto alla sbobinatura)**

1. A fine di soddisfare l'inderogabile obbligo istituzionale della resocontazione integrale e sommaria dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e degli altri organi istituzionali, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato a stabilizzare le figure professionali che svolgono l'attività di sbobinatori presso l'ufficio resoconti del Consiglio regionale ininterrottamente dal 1991, con risultati encomiabili. La relativa gestione diretta di tale servizio oltre ai vantaggi organizzativi e gestionali comporterà una minore spesa del costo di detto personale considerato che, in atto, il servizio è affidato a società esterna a costi superiori a quelli vigenti per gli oneri contrattuali in vigore per il personale di pari qualifica del Consiglio regionale.

## **Articolo 33**

### **( Disposizioni in materia di personale in servizio all'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria)**

1. Il Dipartimento Attività Produttive è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2011 all'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria un contributo in conto liquidazione di euro 235.000,00, allocato all'UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030207) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, da destinare alle retribuzioni del personale a tutto il 31 dicembre 2010.
2. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre l'assorbimento di numero 4 unità di personale attualmente in servizio presso l'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria, nel rispetto delle norme sul fabbisogno e la spesa del personale regionale.

## **Titolo V – Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario**

### **Articolo 34**

#### **(Integrazioni alla legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 recante” Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”)**

1. “Dopo il comma 6-bis dell'art. 1 della Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 è aggiunto il seguente comma 6-ter: << anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'art. 65 d. lgs. 267/00 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere Regionale.
2. Il Consigliere Regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica>>.

### **Articolo 35**

#### **(Trasferimento alla Regione di risorse provenienti dal gettito fiscale rinveniente dagli impianti di energia)**

1. La Giunta Regionale è autorizzata alla stipula di un Accordo di Programma Quadro, nell'ambito della Intesa Istituzionale Stato – Regione, per decidere del trasferimento alla Regione Calabria della quote di risorse finanziarie assegnate al bilancio statale proveniente dal gettito fiscale rinveniente dagli impianti di produzione energetica a circuito combinato turbogas e dalle attività di estrazione o di trasformazione metanifere operanti nel territorio regionale calabrese.

### **Articolo 36**

#### **(Programma di interventi per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali)**

1. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali è autorizzato nell'esercizio finanziario 2011 l'ulteriore limite d'impegno di € 2.500.000 con allocazione all'UPB dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, finalizzato all'accensione di un mutuo a carico della Regione Calabria.
2. L'individuazione degli interventi sarà effettuata da parte del Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" attraverso apposito programma e previa acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di idee progettuali da parte dei comuni interessati.

### **Articolo 37**

#### **(Premialità in favore dei comuni virtuosi)**

1. Al fine di promuovere comportamenti virtuosi tra gli amministratori locali della Calabria, la Giunta regionale è autorizzata a concedere risorse aggiuntive di premialità a quei comuni che utilizzano i fondi disponibili secondo criteri di efficienza, trasparenza e efficacia, che rispettano i patti di stabilità e che coniugano l'esercizio delle pubbliche funzioni, le regole di garanzia e di legalità con il raggiungimento dei risultati.
2. I criteri per accedere alle premialità sono stabiliti con apposita delibera della Giunta Regionale.

### **Articolo 38**

#### **(Gestione del sistema informativo turistico regionale)**

1. La Giunta regionale è autorizzata a rimuovere fino al 31 dicembre 2011 i contratti di collaborazione al personale in servizio presso il dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo per la gestione del sistema informativo turistico regionale di cui all'articolo 10 della Legge regionale n.8 del 05 maggio 2008.

2. Alla relativa copertura finanziaria quantificata in euro 352.680,00 si provvede con allocazione delle risorse sul capitolo 2201415 dello stato di previsione della spesa di bilancio per il medesimo anno.

### **Articolo 39**

#### **(Stagione venatoria, giornate di caccia, legge regionale n,9/1996)**

1. Nella Regione Calabria la stagione venatoria 2010/2011 e per le specie di cui al successivo punto 5) termina il 31 gennaio 2011, ai sensi della L.R. 17 maggio 1996 n.9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto nella presente legge, i cacciatori aventi diritto possono svolgere attività venatoria da appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane sino al 31 gennaio 2011, con le limitazioni e le modalità di cui nel seguito.
3. Nei periodo indicati al comma 5), l'attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, ad esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.
4. La settimana venatoria inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.
5. L'attività venatoria, nei periodo consentiti, inizia un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto:
  - a) Specie cacciabili fino al 12 dicembre 2010: Quaglia;
  - b) Specie cacciabili fino al 30 dicembre 2010: Allodola, Merlo, Cinghiale, Volpe;
  - c) Specie cacciabili fino al 31 dicembre 2010: Lepre comune;
  - d) Specie cacciabili fino al 10 gennaio 2011: Cornachia, Ghiandaia, Gazza, Colombaccio;
  - e) Specie cacciabili fino al 20 gennaio 2011: Cesena, Torbo bottaccio, Beccaccia;
  - f) Specie cacciabili fino al 30 gennaio 2011: Germano Reale, Moretta, Alzavola, Mestolone, canapiglia, Fischione. Codone, Marzaiola, Folaga, Tordo sassello;
  - g) Specie cacciabili fino al 31 gennaio 2011: Volpe (con l'ausilio del cane, a squadre, autorizzate dalle Amministrazioni provinciali, attribuendo il territorio di caccia, che potrà coincidere con quello assegnato per la caccia del cinghiale).
6. È fatto divieto di caccia alla Starna e alla Coturnice, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le manifestazioni cinofile, con abbattimento del selvatico di allevamento, così come previsto dalla legge, la Regione può, con provvedimento motivato, ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.

7. Successivamente al 31 dicembre, l'utilizzo dei cani da seguita non è consentito, fatto salvo l'utilizzo degli stessi per l'esercizio della caccia alla volpe.
8. La presente normativa ha efficacia transitoria e pertanto la sua durata è limitata all'annata venatoria 2010/2011.

#### **Articolo 40**

##### **(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)**

1. Allo scopo di favorire un più efficiente collegamento tra i comuni della fascia tirrenica cosentina e l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, la Giunta regionale, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva assegnata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2011, è autorizzata ad istituire una linea di autoservizi lungo la tratta Praia a Mare-Aeroporto di Lamezia Terme.

#### **Articolo 41**

##### **(Usi civici)**

1. I diritti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale della Calabria 21/08/2007 n. 18 sono da ritenersi cessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della medesima Legge, quando insistano sulle aree di cui all'articolo 20 della Legge Regionale della Calabria 24/12/2001 n. 38.

#### **Articolo 42**

##### **(Tutela Ambiente)**

1. "I finanziamenti regionali, nazionali, europei inerenti i programmi di intervento finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione dei rischi naturali debbono essere deliberati dalla Giunta Regionale dopo il parere del Comitato Istituzionale di cui all'art. 4 della L.R. 35/1996 e della Commissione Consiliare Permanente Competente".

#### **Articolo 43**

**(Modifica all'art. 25, comma 2 della Legge regionale 13 giugno 2008, n.15 per come modificato ed integrato con le Legge regionali 31 dicembre 2008, n.44; 17 agosto 2009, n.29; 31 dicembre 2009, n.58 e 13 luglio 2010, n.18)**

1. All'art. 25, comma 2, l'espressione " entro il 31 gennaio 2010" è sostituita dalla seguente: "entro il 30 giugno 2011".

#### **Articolo 44**

##### **(Pubblicazione)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.